



COMUNE DI
SANTU LUSSURGIU
Provincia di Oristano

**Regolamento comunale dei
servizi cimiteriali**

Approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 12/10/2010

Modificato con deliberazione C.C. nr. 17 del 09/05/2013

Modificato con deliberazione C.C. nr. 12 del 06/06/2017

SOMMARIO

➤ TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità del presente regolamento	Pag. 03
Art. 2 – Competenza del servizio	Pag. 03

➤ TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 3 – Ammissione dei feretri nel cimitero	Pag. 03
Art. 4 – Facoltà di disporre della salma	Pag. 03
Art. 5 – Reparti speciali	Pag. 04
Art. 6 – Camera mortuaria	Pag. 04
Art. 7 – Cinerario e ossario comune	Pag. 04
Art. 8 – Specie delle sepolture	Pag. 04
Art. 9 – Planimetria del cimitero	Pag. 05
Art. 10 – Utilizzazione dei campi di inumazione	Pag. 05
Art. 11 – Cippi indicativi delle fosse	Pag. 05
Art. 12 – Sepolture private	Pag. 05
Art. 13 – Loculi	Pag. 05
Art. 14 – Tombe murate a terra (tombe familiari)	Pag. 06
Art. 15 – Cappelle	Pag. 06
Art. 16 – Loculi ossario	Pag. 06
Art. 17 – Urne cinerarie e cellette	Pag. 07
Art. 18 – Ornamento delle sepolture private	Pag. 07
Art. 19 – Esumazioni ordinarie	Pag. 07
Art. 20 – Esumazioni straordinarie	Pag. 07
Art. 21 – Divieto di esumazioni straordinarie	Pag. 07
Art. 22 – Ossa provenienti dalle esumazioni	Pag. 08
Art. 23 – Estumulazioni ordinarie	Pag. 08
Art. 24 – Estumulazioni straordinarie	Pag. 08
Art. 25 – Divieto di riduzione di salme tumulate	Pag. 08
Art. 26 – Rinvenimento di materiali e integrità dei resti	Pag. 08

➤ TITOLO III - CREMAZIONE , AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 27 – Autorizzazione alla cremazione	Pag. 09
Art. 28 – Conservazione delle urne cinerarie	Pag. 09
Art. 29 – Affidamento delle ceneri	Pag. 09
Art. 30 – Dispersione delle ceneri	Pag. 10

➤ TITOLO IV - SERVIZIO INTERNO DEI CIMITERI

Art. 31 – Orario	Pag. 10
Art. 32 – Custodia del cimitero	Pag. 10
Art. 33 – Esecuzione dei lavori da parte di privati	Pag. 11

Art. 34 – Ingresso al cimitero	Pag. 11
Art. 35 – Riti religiosi	Pag. 11
Art. 36 – Divieti speciali	Pag. 11
Art. 37 – Addetti ai servizi cimiteriali	Pag. 12
Art. 38 – Registro cimiteriale	Pag. 12
Art. 39 – Compiti del custode	Pag. 12

➤ **TITOLO V - CONCESSIONI DI LOCULI, OSSARI ED AREE**

Art. 40 – Durata e decorrenza delle concessioni	Pag. 13
Art. 41 – Prezzi delle concessioni	Pag. 14
Art. 42 – Concessioni a viventi	Pag. 14
Art. 43 – Diritto d'uso delle sepolture private	Pag. 14
Art. 44 – Manutenzione delle sepolture private	Pag. 14
Art. 45 – Cessazioni delle concessioni	Pag. 15
Art. 46 – Rinuncia alla concessione	Pag. 15
Art. 47 – Decadenza della concessione	Pag. 15
Art. 48 – Revoca della concessione	Pag. 15
Art. 49 – Revoca della concessione per motivi di interesse pubblico	Pag. 16
Art. 50 – Tumulazioni provvisorie	Pag. 16
Art. 51 – Casi di gratuità	Pag. 16
Art. 52 – Durata e modalità di concessione delle aree per cappelle e tombe private	Pag. 17
Art. 53 – Contratto di concessione delle aree	Pag. 17
Art. 54 – Diritto d'uso delle cappelle e delle tombe private	Pag. 17
Art. 55 – Manutenzione delle cappelle	Pag. 18
Art. 56 – Rinuncia, decadenza, revoca delle concessioni	Pag. 18

➤ **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 57 – Sanzioni	Pag. 18
Art. 58 – Ordinanze del sindaco	Pag. 19
Art. 59 – Abrogazioni di precedenti disposizioni	Pag. 19
Art. 60 – Pubblicità	Pag. 19
Art. 61 – Entrate in vigore	Pag. 19

➤ TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

FINALITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

La presente regolamentazione ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in armonia con le disposizioni del Titolo VI del Testo Unico della Leggi Sanitarie del 27.07.1934 n. 1265, del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990 n. 285, della Legge 30.03.2001 n. 130 e di ogni altra disposizione di legge e regolamentare vigente, tutte le disposizioni che attengono, nel Comune, ai servizi di polizia mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri, alla custodia ed ai servizi effettuati nei cimiteri comunali, alle concessione di aree e manufatti destinati alle sepolture private.

ART. 2

COMPETENZA DEL SERVIZIO

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, dei funzionari medici all'uopo preposti dall'Azienda Sanitaria Locale, dei medici necroscopi, dei responsabili dei servizi comunali competenti, degli addetti ai servizi cimiteriali e di ogni altro dipendente assegnato al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.

Il servizio di Igiene Pubblica del territorio dell'A.S.L. 5 vigila sullo svolgimento delle operazioni di polizia mortuaria.

➤ TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 3

AMMISSIONE DEI FERETRI NEL CIMITERO

Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

1. I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
2. I cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
3. I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
4. I nati morti;
5. I resti mortali delle persone sopra elencate.
6. Il responsabile del servizio competente può autorizzare, compatibilmente alla disponibilità delle aree, l'inumazione dei cadaveri di quelle persone che non erano residenti nel Comune all'atto del decesso ma vi risultano essere nate o avere avuto in esso un periodo di residenza in vita, oppure hanno familiari sepolti nel medesimo cimitero.

ART. 4

Facoltà di disporre della salma

Per la sistemazione della salma, la volontà del defunto espressa nel testamento prevale su qualunque altra.

In mancanza di testamento saranno osservate, nell'ordine di graduazione residuale, la volontà:

1. Del coniuge.
2. Dei figli
3. Dei genitori
4. Dei fratelli e delle sorelle.

5. Del convivente “more uxorio”. Per convivente “more uxorio” si intende persona che abbia convissuto col defunto dando vita ad una famiglia di fatto. La suddetta condizione dovrà essere dimostrata mediante certificazione anagrafica o atto notorio da redigersi presso notaio o giudice di pace. La suddetta documentazione sarà necessaria ogni qual volta nel prosieguo del Regolamento si vorrà far valere la condizione di “convivente more uxorio”.
6. Di altri parenti e affini.

In mancanza dei soggetti sopra elencati, può disporre della salma a proprie spese chi dichiara di essere disponibile a provvedere alla sistemazione della stessa.

ART. 5

REPARTI SPECIALI

Nei cimiteri possono essere previsti settori particolari per l'inumazione di salme di fanciulli e di nati morti.

Possono essere previsti altresì speciali reparti destinati al seppellimento delle salme di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune; in difetto di tale manifestazione possono provvedere anche i parenti jure sanguinis.

Alle comunità straniere, costituite mediante associazione (anche non riconosciuta) con almeno 20 iscritti, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa un'area adeguata previamente individuata.

Il Responsabile del Servizio competente disciplinerà con proprio atto, le modalità di utilizzo di questi reparti.

ART. 6

CAMERA MORTUARIA

Il cimitero comunale è dotato di un obitorio - deposito di osservazione, tale deposito di osservazione può funzionare da camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990 che è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di quelle salme esumate od estumulate per esigenze varie.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

ART. 7

CINERARIO E OSSARIO COMUNE

Ai sensi degli artt. 67 e 80 del D.P.R. 285/1990 il cimitero ha un ossario comune destinato a raccogliere le ceneri provenienti da cremazione ovvero le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

Nell'ossario comune potranno essere immessi anche i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale e dei quali non ne sia possibile l'identificazione.

ART. 8

SPECIE DELLE SEPOLTURE

Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private secondo quanto indicato nella planimetria allegata.

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata non inferiore a 15 anni.

Sono private le sepolture che vengono effettuate con tumulazione in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari.

ART. 9

PLANIMETRIA DEL CIMITERO

Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:100 del cimitero Comunale, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale, dalla quale risultino i vari settori di seppellimento destinati ai diversi tipi di sepoltura.

Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni e si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Nell'area di cui sopra non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

1. Alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
2. A strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
3. Alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
4. A qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ART. 10

UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE

Nei campi di inumazione per fosse comuni, la fossa è oggetto di concessione per anni 15 (quindici) prorogabile per altri 5 (cinque). La concessione delle fosse deve farsi cominciando dalla fossa individuata col n. 1 nella planimetria e successivamente procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 11

CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE

Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo recante l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data della morte; detto cippo deve avere obbligatoriamente le seguenti dimensioni: Basamento cm.70x55 spessore cm.6; altezza fuori terra cm.80, larghezza cm. 50 e spessore cm. 6.

Sulle sepolture comuni non è consentito piantare alberi, cipressini od altro tipo di vegetazione in modo da non creare problemi alle successive operazioni di esumazione delle salme.

ART. 12

SEPOLTURE PRIVATE

Le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale e non di alienazione. Esse possono consistere:

1. Nella concessione d'uso temporaneo di loculi predisposti dal Comune;
2. Nella concessione d'uso temporaneo di loculi ossario predisposti dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie;
3. Nella concessione d'uso temporaneo di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
4. Nella concessione d'uso temporaneo di aree per la costruzione di cappelle a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro, salvo che non si tratti di cassette ossario.

ART. 13

LOCULI

Per le dimensioni e le caratteristiche dei loculi valgono le disposizioni contenute nell'art.76 del DPR 285/90 che di seguito si riportano.

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

ART. 14

TOMBE MURATE A TERRA (TOMBE FAMILIARI)

Le aree vengono concesse in uso per anni 99 (novantanove).

Per l'ottenimento delle autorizzazioni edilizie per la costruzione di tombe familiari gli interessati previo perfezionamento nell'atto di concessione dell'area, dovranno presentare progetto dettagliato (piante, prospetti, sezioni e assonometria), in adeguata scala 1:10 o 1:20 con indicazione dei materiali da utilizzare, corredato da una relazione tecnico descrittiva che sarà sottoposta al preventivo parere da parte dell'ufficio tecnico comunale e dell'ufficiale Sanitario.

Verranno assegnate ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 15

CAPPELLE

Le cappelle private possono essere realizzate esclusivamente nelle aree all'uopo destinate.

Le aree vengono concesse in uso per anni 99 (novantanove).

Le cappelle con particolari soluzioni costruttive possono ospitare fino a un max di 10 feretri.

ART. 16

LOCULI OSSARIO

Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e che le famiglie non intendono collocare nell'ossario comune, verranno concessi appositi loculi – ossario.

Tali resti devono essere raccolti in apposita cassetta zincata; le spese relative all'acquisto di cassette zincate sono a totale carico del concessionario.

In ogni loculo non possono essere collocate più di una cassetta di resti.

E' consentito il collocamento in loculo o tomba murata, per la durata del rispettivo contratto di concessione, di cassette ossario contenenti resti provenienti da esumazioni e/o estumulazioni.

ART. 17

URNE CINERARIE E CELLETTE

Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Le urne saranno collocate in apposite cellette costruite dal Comune, o nei sepolcreti di famiglia o per collettività di cui all'articolo 12.

Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter essere facilmente collocate nelle cellette od ossari appositamente costruiti.

ART. 18

ORNAMENTO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Lapidi, croci, epigrafi o altri segni funerari da apporre sulle tombe murate, devono essere di caratteristiche, forme e contenuto conformi a quanto di seguito stabilito:

- L'altezza massima di croci, statue ed altri segni funerari non dovrà essere superiore a cm. 200 dal piano della lastra superiore di rivestimento;
- E' vietata l'apposizione di cancelli o di altri divisori di qualunque materiale e di qualsiasi forma fra tomba e tomba;
- E' consentito unire le tombe od i loculi affiancati con un'unica lastra di rivestimento;
- Ogni ornamento, sia stabile che provvisorio, per i loculi e gli ossari dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide e non potrà avere una sporgenza;
- E' vietato collocare sui marciapiedi, vasi da fiori o qualsiasi altro oggetto che ostacoli il passaggio ed i lavori di normale manutenzione del cimitero.

Tali adempimenti sono soggetti al diretto controllo del Custode del cimitero.

Il Responsabile del Servizio competente potrà disporre d'ufficio la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette, previa comunicazione ed intimazione agli interessati a provvedere entro 60 giorni, con addebito ai soggetti inadempienti delle eventuali spese sostenute.

ART. 19

ESUMAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorsi almeno quindici anni dall'inumazione.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Nei casi in cui, al termine del periodo di rotazione decennale, si accerti che la mineralizzazione delle salme è incompiuta oppure si compie in un periodo più breve, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/90.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e vengono effettuate previo avviso pubblico da affiggere all'ingresso del cimitero e previa comunicazione scritta ai famigliari o agli aventi titolo.

ART. 20

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio competente, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico necroscopo nominato dall'A.S.L. e del custode.

ART. 21

DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre;

- Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il funzionario medico nominato dalla A.S.L. dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 22

OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune.

I familiari o coloro che vi abbiano interesse possono fare domanda, entro i 30 giorni precedenti l'esumazione, per raccogliere i suddetti resti al fine di deporli in ossari od altre sepolture private avute in concessione.

Nel caso in cui venga riscontrata, al momento della esumazione ordinaria, una non completa mineralizzazione della salma, questa viene trasferita nell'area apposita del campo comune per il tempo consentito alla esumazione definitiva.

ART. 23

ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

Le salme che alla scadenza ordinaria risultino indecomposte sono trasferite in campo comune dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

In caso di grave scarsità di posti per sepolture in campo comune, è consentito aggiungere sui resti mortali da reinumare particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione, in modo da abbreviare i tempi di reinumazione a due anni, come previsto dalla Circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità.

ART. 24

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Il Responsabile del Servizio competente può autorizzare, in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il funzionario medico dell'A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Anche per le estumulazioni si applicano le norme previste per le esumazioni di cui agli articoli precedenti.

ART. 25

DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME TUMULATE

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione, quando lo stato di conservazione della salma non lo consenta.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Responsabile competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 26

RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITÀ DEI RESTI

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può sottrarre parti della salma, oggetti o indumenti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

I familiari, i quali ritengono che nei feretri da esumare siano presenti oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio comunale competente prima dell'esumazione e, possibilmente, essere presenti all'esumazione stessa.

Gli oggetti di valore o di particolare interesse rinvenuti nelle esumazioni ed estumulazioni saranno comunque accantonati a cura del custode.

Qual'ora trascorso un anno dall'avvenuta esumazione, nessun parente faccia richiesta degli oggetti ritrovati, questi passeranno a disposizione del Comune.

➤ TITOLO III - CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 27

AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto o dal coniuge superstite o, in difetto, dal parente più prossimo, attraverso le modalità previste dall'art.3 della Legge 30.3.2001 n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

ART. 28

CONSERVAZIONE DELLE URNE CINERARIE

Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata.

Ciascuna urna deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere:

1. Tumulate in un cimitero;
2. Interrate o disperse all'interno del Cimitero Comunale ove sia prevista apposita area subordinatamente alle disposizioni della legge regionale cui fa rinvio la L. n° 130/2001;
3. Affidate per la conservazione.

Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno riposte nel cinerario comune.

ART. 29

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

L'affidamento dell'urna cineraria di cui all'articolo precedente avviene dopo apposita presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

Nell'istanza, con la quale il richiedente si assume la responsabilità per la custodia delle ceneri, dovranno essere indicati:

1. I dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);
2. La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

3. Il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
4. La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
5. La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
6. Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
7. L'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 10 giorni;

I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica, predisposta dall'ufficio competente, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione a firma dell'Ufficiale di Stato Civile;

Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento o dispersione delle ceneri, verrà individuata nel Cimitero Comunale un'apposita area ove poter affiggere una targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto.

Le dimensioni delle targhe predette vengono stabilite con apposito atto del Responsabile del Servizio competente.

ART. 30

DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 30 Marzo 2001, nr. 130, previa istanza scritta su apposita modulistica della persona che ha ricevuto in consegna l'urna cineraria e solo dopo apposita autorizzazione dell'ufficiale di Stato Civile

All'interno del cimitero deve essere prevista un'area da destinare alla dispersione delle ceneri.

Devono essere consentite forme rituali di commemorazione al momento della dispersione delle ceneri.

➤ TITOLO IV - SERVIZIO INTERNO DEI CIMITERI

ART. 31

ORARIO

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Responsabile del Servizio competente ed affisso all'ingresso.

ART. 32

CUSTODIA DEL CIMITERO

Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile del Servizio competente ha facoltà di disporre la chiusura dei cimiteri, con congruo preavviso, per il tempo necessario all'effettuazione di lavori di manutenzione e per le operazioni cimiteriali che si rendono necessarie.

Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà consentire anche fuori orario di apertura, l'effettuazione dei lavori di costruzione, restauro, manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.

ART. 33

ESECUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DI PRIVATI

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese, i fiorai ed i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori dovranno comunicare all'Ufficio tecnico del Comune l'intenzione di eseguire detti lavori e munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico che potrà prevedere anche la possibilità di ingresso al cimitero con veicoli.

Per l'esecuzione dei lavori, non è consentito alle imprese l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.), materiali ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dagli utenti dei cimiteri o da personale incaricato dal Comune.

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nel 1° comma, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa €. 500,00 , a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in €. 50,00 presso la tesoreria del comune di Santu Lussurgiu. Le tariffe di cui sopra saranno annualmente approvate con deliberazione della G.M.

Le concessioni in uso di aree per la realizzazione di tombe di famiglia e per cappelle cimiteriali, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro un anno dalla stipulazione del contratto di concessione dell'area ed alla realizzazione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di rilascio della concessione edilizia, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

ART. 34

INGRESSO AL CIMITERO

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.

E' fatta, eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

Possono avere accesso al cimitero gli autoveicoli, motocarri, macchine operatrici, ecc., purché siano autorizzati dal Responsabile del Servizio competente.

E' vietato introdurre animali di qualunque specie e anche se di piccola taglia.

ART. 35

RITI RELIGIOSI

Nell'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri di tutte le confessioni religiose, sia per il singolo che per la generalità dei defunti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

ART. 36

DIVIETI SPECIALI

Nessuno potrà arrecare danno o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla camera mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero.

E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai viottoli, sedere sui tumuli o sui monumenti.

E' vietato ogni tipo di piantumazione e coltivazione nel recinto dei campi.

E' proibito, inoltre, raccogliere fiori ed erbe, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che non sia di proprietà esclusiva.

ART. 37

ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

La custodia dei cimiteri è effettuata dal personale incaricato dal Comune.

Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé il permesso di seppellimento e l'autorizzazione al trasporto; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dall'ufficio competente:

1. Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, e tutte le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
2. Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati sepolti;
3. Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione del Sindaco;
4. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc.

ART. 38

REGISTRO CIMITERIALE

Il registro indicato nell'articolo precedente deve essere tenuto aggiornato e presentato ad ogni richiesta degli uffici competenti.

Un esemplare del medesimo deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'ufficio delle concessioni cimiteriali, per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il cimitero.

ART. 39

COMPITI DEL CUSTODE

Oltre a quanto già previsto negli articoli precedenti, spetta al custode:

1. Provvedere all'escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
2. Assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
3. Sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
4. Provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
5. Eseguire, alla presenza del funzionario medico dell'ASL, le esumazioni ed estumulazioni straordinarie, nonché assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni ecc.;
6. Raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
7. Tenere aggiornata la numerazione delle tombe nel campo comune;
8. Verificare il rispetto di quanto stabilito dall'art. 17 e segnalare al Responsabile del Servizio competente l'esecuzione di qualsiasi lavoro effettuato nei cimiteri in assenza di apposita autorizzazione;

9. Provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla pulizia di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori,
10. Custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
11. Segnalare al Responsabile del Servizio competente ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
12. Denunciare immediatamente al Responsabile del Servizio competente qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
13. Attenersi a tutte le prescrizioni che gli vengono date dal Responsabile del Servizio competente e fare al medesimo tutte le proposte che ritenga necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

➤ TITOLO V - CONCESSIONI DI LOCULI, OSSARI ED AREE

ART. 40

DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI

Tutte le concessioni amministrative per sepolture private sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto ed a pagamento secondo la tariffa vigente.

Il contratto di concessione cimiteriale sarà stipulato previo pagamento della corrispondente tariffa di concessione vigente, oltre alle eventuali spese accessorie, secondo l'allegato schema.

La durata della concessione per le diverse sepolture è indicata nel seguente schema:

Concessione cimiteriale	Durata concessione	Durata proroga
Sepoltura individuale a terra	15 anni	05 anni
Area per costruzione tomba familiare	99 anni	30 anni
Area per la costruzione di cappella max 10 loculi	99 anni	30 anni
Concessione loculi	45 anni	15 anni
Colombario per urna cineraria e resti di ossa	45 anni	15 anni

La sepoltura individuale privata, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

L'assegnazione dei loculi viene fatta d'ufficio partendo dalla fila più alta da sinistra verso destra, all'interno di ciascuna fila, senza che sia data al richiedente la possibilità di scegliere la campata e la fila stessa.

La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Una volta scadute le concessioni potranno essere prorogate per un tempo pari ai 1/3 del tempo previsto dalla concessione originaria dietro un corrispettivo pari ai 1/3 della tariffa vigente al momento della proroga.

Le concessioni già prorogate non potranno essere ulteriormente prorogate fatta eccezione per il caso in cui vi siano tumulati cadaveri per un tempo inferiore ai venti anni. In questo caso il Responsabile del Servizio competente valuterà il tempo di proroga per garantire la completa mineralizzazione del cadavere.

In caso di grave scarsità di posti nel cimitero comunale, il Responsabile del Servizio competente potrà revocare temporaneamente la facoltà di proroga delle concessioni o le concessioni in vita di loculi e tombe murate.

ART. 41

PREZZI DELLE CONCESSIONI

La quantificazione dei prezzi dovuti per l'ottenimento delle concessioni viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale che sulla base della variazione dei prezzi al consumo delibererà le variazioni ai prezzi stabiliti all'atto di costruzione delle aree cimiteriali.

ART. 42

CONCESSIONI A VIVENTI

E' consentita la concessione a viventi di loculi esclusivamente nei seguenti casi:

1. Coniuge o convivente "more uxorio" superstiti;
2. Parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado conviventi in occasione del decesso del convivente (*figli e genitori; Fratelli e sorelle, nipoti figli dei figli e nonni*)
3. La concessione viene assentita per la durata di 45 anni decorrenti dalla data *del decesso* previo pagamento della tariffa prescritta. Il titolare della concessione che trasferisca successivamente alla stessa la propria residenza in altro Comune, non perde il diritto ad essere tumulato nel loculo già prenotato.

Ove possibile, il loculo concesso sarà quello adiacente a quello del parente defunto.

In casi del tutto eccezionali di persona sola, priva di parenti entro il secondo grado e di età superiore a ottant'anni, il Responsabile del Servizio competente può autorizzare, dietro presentazione di motivata richiesta, la concessione in vita di loculi o tombe in deroga a quanto previsto dal primo comma.

Non è consentita la proroga di concessioni di loculi o tombe intestate a persone ancora viventi al momento della scadenza.

Sino alla definizione del progetto di ampliamento del cimitero si sospende l'applicazione dei commi precedenti.

ART. 43

DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona per la quale la concessione stessa è stata fatta.

Per le concessioni di aree per sepolcreti per collettività, il diritto d'uso è limitato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Il diritto d'uso è concesso dal Responsabile del Servizio competente mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento della tariffa vigente.

E' vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

ART. 44

MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Spetta ai concessionari ed ai loro successori di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà nonché di eseguire sugli stessi i restauri e le opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili per ragioni di sicurezza, di igiene o per la rimozione di eventuali abusi.

In caso di inadempienza il Responsabile del Servizio tecnico disporrà, previa diffida, la rimozione delle opere pericolanti o abusive, nonché la eventuale sospensione di tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

Perdurando lo stato di pericolo, abbandono, di incuria od abusivismo si provvederà ai sensi del successivo art. 49.

ART. 45

CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni, oltre che per la scadenza del termine, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

ART. 46

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso di una concessione in vita, prima della utilizzazione della concessione medesima; il Comune rimborserà, in tale caso, al concessionario la somma a suo tempo pagata in maniera proporzionale agli anni non goduti.

Nel caso che il feretro venga estumulato per essere trasferito in altro luogo, il loculo o la tomba murata ritornano nella piena disponibilità del Comune ed al concessionario spetterà il rimborso del prezzo pagato per la concessione in maniera proporzionale agli anni non goduti.

Tutte le spese conseguenti al trasferimento delle salme sono a carico del concessionario.

ART. 47

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione del diritto d'uso decade una volta accertati i seguenti casi:

1. Quando la sepoltura privata non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso o dalla cremazione, esumazione o estumulazione;
2. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione e in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura privata;
3. Quando vi sia utilizzo per salme alle quali la concessione non è riservata;
4. Per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto, salvo proroga concessa dal Responsabile del Servizio tecnico per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.

Il responsabile del servizio competente notificherà agli interessati il provvedimento di decadenza nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Nei casi di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, la tomba l'ossario, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile, salvo i casi previsti dall'art. 47.

Nei casi di decadenza di cui ai precedenti punti 2) e 3) tutte le spese conseguenti all'eventuale trasferimento della salma o dei resti mortali saranno a totale carico del concessionario o dei legittimi eredi.

ART. 48

REVOCA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte del concessionario e dei legittimi eredi, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'art. 45.

La revoca è disposta dal Responsabile del Servizio competente e notificata agli interessati nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Gli interessati hanno 60 giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso all'albo del Comune ed al cimitero per presentare le proprie opposizioni.

Trascorsi i termini di cui al comma precedente senza che siano state presentate opposizioni, il Responsabile del Servizio competente, sentita l'A.S.L. competente, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed la collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Tutte le spese conseguenti al trasferimento della salma o dei resti mortali saranno in questo caso a carico del concessionario o dei legittimi eredi.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune.

ART. 49

REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO

Le concessioni di loculi e aree possono essere revocate anche in presenza di ragioni di interesse pubblico (es. ampliamento di un cimitero, risistemazione dei quadri, rifacimento dei viali, ecc.).

La revoca è disposta dal Sindaco con proprio atto motivato.

Al fine di evitare contenziosi, il Responsabile del Servizio competente provvederà ad istruire un procedimento che preveda il coinvolgimento dei concessionari interessati o, in caso di decesso, i legittimi eredi, al fine di concordare la nuova collocazione dei feretri estumulati nonché di pattuire eventuali rimborsi degli anni di concessione non goduti.

Tutte le spese conseguenti al trasferimento delle salme o dei resti mortali, ivi compresi lapidi ed arredi funebri, saranno in questo caso a carico del Comune.

ART. 50

TUMULAZIONI PROVVISORIE

Nel caso in cui non vi sia disponibilità di loculi, il Responsabile del Servizio competente può autorizzare, su richiesta scritta e motivata degli interessati, la tumulazione provvisoria di una salma in altro loculo già assegnato ed inoccupato.

La tumulazione provvisoria non potrà avere una durata superiore a 12 (dodici) mesi, salvo i casi di permanente indisponibilità di sepolture private nel cimitero.

Il Responsabile del Servizio competente può altresì autorizzare, su richiesta degli interessati, la tumulazione provvisoria di una salma in loculo nel caso in cui detta salma abbia diritto ad essere tumulata definitivamente in una cappella privata in costruzione o per la costruzione della quale sia già stata fatta domanda di concessione della relativa area; in questo caso la tumulazione provvisoria non potrà avere una durata superiore a tre anni.

Il corrispettivo per l'utilizzo del loculo sarà pari al 20% (venti per cento) della tariffa prevista per la concessione del loculo.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di tumulazioni temporanee in depositi provvisori esistenti nel cimitero dove si verifica indisponibilità di loculi e tombe.

Rimane esclusa la facoltà di effettuare tumulazioni provvisorie ove vi sia disponibilità di loculi e tombe.

La traslazione di salme all'interno del cimitero è possibile solo verso aree o loculi già utilizzati o resi disponibili e, solo nei casi di comprovate motivazioni igienico sanitarie regolarmente certificate dalle autorità competenti;

L'unica eccezione per la traslazione in un loculo o in un area nuova si verifica al momento del decesso del coniuge superstite per l'avvicinamento del coniuge già defunto.

In caso di traslazione, sia all'interno del cimitero che verso cimiteri di altri Comuni, il richiedente perderà il diritto alla concessione dell'area o del loculo lasciato libero e non potrà richiedere alcun tipo di rimborso per il periodo di concessione non utilizzato;

Le spese di muratura per le operazioni di tumulazione, estumulazione, trasferimento salma e nuova tumulazione sono a carico del concessionario.

ART. 51

CASI DI GRATUITÀ

Sono a carico del Comune le spese di inumazione, tumulazione o cremazione per le seguenti persone:

1. Indigenti;
2. Per le quali non sussistono parenti oltre il 6° grado (c.d. cugini di 2° grado).

Sono, altresì, a carico del Comune le spese per la cassa e del trasporto funebre da fornirsi nella forma più ordinaria possibile.

La condizione di “indigenza” sarà verificata sulla base di apposita relazione scritta fornita dal servizio sociale del Comune

ART. 52

DURATA E MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE AREE PER CAPPELLE E TOMBE PRIVATE

Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di Cappelle o tombe Private nel Cimitero Comunale.

Le concessioni di aree hanno una durata di 99 anni, salvo rinnovo.

Non può essere fatta concessione di aree per la realizzazione di Cappelle o Tombe Private a persone od Enti, che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Nel territorio comunale, ogni nucleo familiare può essere concessionario di un'unica area per la costruzione di Cappelle o Tombe Private.

Per ottenere la concessione di aree per la costruzione delle Cappelle o delle Tombe Private, gli interessati devono presentare apposita istanza in carta legale al Responsabile dell'ufficio tecnico, il quale autorizzerà la concessione in merito alla disponibilità di aree nel cimitero e comunicherà al servizio finanziario tutti gli estremi dell'autorizzazione al fine della stipula del relativo contratto di concessione.

Il Comune, per ragioni di opportunità o necessità tecnica, può provvedere anche in proprio alla realizzazione delle Cappelle o delle Tombe Private.

Art. 53

Contratto di concessione delle aree

Il contratto di concessione cimiteriale sarà stipulato previo pagamento della corrispondente tariffa di concessione vigente, approvata dalla Giunta Comunale annualmente, oltre le eventuali spese accessorie.

Con il contratto viene altresì definito il numero di loculi che potranno essere realizzati in ogni singola Cappella che in ogni caso non potrà essere inferiore a quattro.

Qualora le Cappelle Private vengano realizzate direttamente dal Comune, oltre a quanto stabilito quale importo della concessione, saranno poste a carico del soggetto concessionario anche le spese di costruzione delle medesime cappelle, ivi incluse le spese di progettazione, direzione lavori e gli eventuali oneri accessori e conseguenti.

ART. 54

DIRITTO D'USO DELLE CAPPELLE E DELLE TOMBE PRIVATE

Il diritto d'uso delle Cappelle e delle Tombe Private già costruite è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario o previste dall'atto di concessione.

I familiari aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia sono:

1. Gli ascendenti fino al 3° grado;
2. I discendenti in linea retta di qualunque grado;
3. I fratelli e le sorelle;
4. Il coniuge e/o il convivente il cui stato risulti certificato anagraficamente da almeno un anno, sia del titolare che degli altri aventi diritto di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio competente può autorizzare, su richiesta del concessionario e degli aventi diritto, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze, anche per convivenza di fatto, nei confronti dei medesimi.

Qualunque contestazione riguardo all'interpretazione dei precedenti commi sarà risolta dal Comune caso per caso.

Il diritto di cui al primo comma non può essere né parzialmente né totalmente ceduto o trasmesso a terzi, tanto per atto tra vivi, quanto per atto di ultima volontà, pena la decadenza della concessione.

Nelle Cappelle Private può essere consentita, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio tecnico, la tumulazione provvisoria di salme di persone estranee al soggetto concessionario e destinate ad essere tumulate definitivamente in sepolture private ancora da costruire, o di salme destinate ad essere trasportate fuori Comune, qualora non vi sia disponibilità di loculi nei quali tali salme dovrebbero essere depositate.

Per la durata delle tumulazioni provvisorie in cappelle private, vale quanto già disposto al precedente art. 50, c. 2.

ART. 55

MANUTENZIONE DELLE CAPPELLE

La manutenzione delle Cappelle Private spetta al concessionario ed agli aventi diritto.

Nel caso di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto si procede con le modalità previste dagli artt. 44 e 48 del presente Regolamento. In caso di morte, di emigrazione, di incapacità giuridica, di impossibilità od altro del concessionario originario o delle persone subentrategli in tale veste, gli aventi diritto all'uso della Cappella devono segnalare al Comune, entro un anno, il nominativo della persona che funga da responsabile in ordine alla manutenzione della Cappella stessa, e ciò finché la concessione rimane in vita.

ART. 56

RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA DELLE CONCESSIONI

Qualora la famiglia concessionaria di Cappella Privata venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura e siano trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, la concessione si considera decaduta, a meno che con opportuna disposizione testamentaria, ai sensi dell'art. 629 del Codice Civile, non si sia provveduto alla manutenzione del tumulo o della cappella.

Ai fini della revoca della concessione valgono le procedure già previste per le sepolture private dall'art. 48 del presente Regolamento.

E' ammessa la rinuncia alla concessione da parte del titolare o dei suoi successori di cui al precedente art. 54; l'area e la Cappella passeranno in proprietà al Comune che provvederà a riassegnarle a coloro che ne hanno fatto domanda.

Ove la rinuncia avvenga entro 10 anni dalla data del contratto di concessione, l'Amministrazione ha facoltà di rimborsare al rinunciataro una somma calcolata con riferimento ai loculi con tariffa più bassa ridotta del 30% e rapportata ai posti ancora liberi.

L'importo della concessione per la riassegnazione della Cappella verrà stabilito dal Responsabile del Servizio competente e terrà conto, mediante una stima fatta dall'ufficio tecnico comunale, del valore dell'immobile, del suo pregio artistico o storico e degli oneri gravanti sul concessionario per le eventuali opere di restauro.

Nella riassegnazione della Cappella saranno considerate le domande presentate in ordine cronologico all'ufficio delle concessioni cimiteriali.

➤ TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 57

SANZIONI

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altra legge o regolamento dello Stato, e quando non costituiscano infrazioni al

T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 od al Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa di una somma di danaro non inferiore a € 50,00 (cinquanta) né superiore €. 500,00 (cinquecento) ai sensi della Legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 58

ORDINANZE DEL SINDACO

E' fatta salva la facoltà del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, secondo quanto stabilito dall'art.50 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ART. 59

ABROGAZIONI DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

E' abrogata altresì qualunque disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

ART. 60

PUBBLICITA'

Copia del presente regolamento viene inserita nella raccolta dei regolamenti a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici e servizi comunali interessati, compreso l'ufficio di polizia municipale.

Art. 61

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la deliberazione che lo approva sarà divenuta esecutiva.